

REGOLAMENTO (CE) N. 2848/98 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1998****recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio
in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle
associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafi 5, 11 e 14 bis e l'articolo 17, paragrafi 5 e 27,

considerando che il regolamento (CE) n. 1636/98 ha profondamente riformato il settore del tabacco greggio, per migliorarne la situazione economica; che tale riforma si è prefissa di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più flessibile e semplice il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

considerando che, dopo aver attuato la riforma, devono essere stabilite le pertinenti modalità d'applicazione; che, ai fini della semplificazione della normativa agricola, è opportuno sostituire i regolamenti (CEE) n. 3478/92⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98⁽⁴⁾, (CEE) n. 84/93⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 621/96⁽⁶⁾, e (CE) n. 1066/95⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98, della Commissione con un solo regolamento;

considerando che, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori, occorre stabilire la dimensione minima in percentuale della quantità di attestati di quote rispetto al limite di garanzia di ciascuno Stato membro; che occorre inoltre prevedere, ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori, la possibilità per gli Stati membri di aumentare, nel loro territorio, la percentuale degli attestati di quote e di stabilire condizioni minime relative al numero di produttori;

considerando che occorre definire le condizioni cui devono rispondere le associazioni di produttori per essere riconosciute e poter quindi beneficiare dell'aiuto specifico;

considerando che, allo scopo di rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che un produttore può essere membro di una sola associazione; che occorre pertanto prevedere, a titolo transitorio, la possibilità per un produttore membro di diverse associazioni di produttori di rinunciare alla qualità di membro entro il 31 gennaio 1999;

considerando che, per rispettare lo spirito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e in particolare per evitare distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, occorre precisare che l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione;

considerando che, per garantire una certa uniformità delle procedure amministrative, è opportuno disciplinare alcuni elementi relativi alla domanda, alla concessione e alla revoca del riconoscimento, nonché alla verifica delle pertinenti condizioni;

considerando che è opportuno istituire un meccanismo di riconoscimento delle imprese di trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione, revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle norme e specificare le condizioni particolari che disciplinano la trasformazione del tabacco in uno Stato membro;

considerando che occorre delimitare, per ciascun gruppo di varietà di tabacco, le zone di produzione riconosciute ai fini della concessione del premio, in base alle zone tradizionali di produzione; che in considerazione della superficie relativamente esigua dei comuni in Francia, in tale Stato membro è opportuno fissare come limite delle zone i cantoni piuttosto che i comuni; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a restringere tali zone, soprattutto per migliorare la qualità della produzione;

considerando che è necessario definire gli elementi essenziali dei contratti di coltivazione; che tali contratti devono essere limitati a un raccolto affinché sia possibile tener conto degli sviluppi futuri del mercato; che occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione dei contratti in modo da poter garantire fin dall'inizio dell'anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro futuro raccolto e un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione;

⁽¹⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 210 del 20. 7. 1998, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 12 del 20. 1. 1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.